CAMERA DEI DEPUTATI N. 3602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LANDOLFI

Nuove norme per l'esercizio dell'attività giornalistica

Presentata il 18 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1997, di ammissibilità del *referendum* sull'Ordine dei giornalisti, si legge: « ... Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a "contenuto costituzionalmente vincolato" (sentenza n. 16 del 1978). Una tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto che la legge in esame istituisce detto ordine professionale, giacché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è opportuna l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi (articolo 2229 del codice civile)... In questa sede, tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso che l'esistenza dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto con princìpi di rilevanza costituzionale, non significa che tale esistenza debba ritenersi obbligatoria ». Nelle conclusioni la Corte afferma: « Rimane comunque affidato alla discrezionalità del legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del *referendum*, il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia ».

La Consulta ha in sostanza ribadito che, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, è comunque nel potere del Parlamento stabilire se quella giornalistica sia da annoverare tra le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Del resto pochi anni addietro la stessa Corte, con le sentenze n. 11 del 1968 e n. 71 del 1991, aveva riaffermato la legittimità costituzionale dell'albo dei giornalisti.

Nella prima delle predette sentenze la Consulta aveva tra l'altro sostenuto: « ... Il fatto che il giornalista esplichi la sua at-

tività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rileva la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non adbicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono comprometterla ».

Ancora, si legge, nella sentenza citata: « ... Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista si trova ad operare e consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona la possibilità di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposta la sua libertà, né può negare la necessità di misure e di strumenti idonei a salvaguardarla ».

Le argomentazioni della Consulta sono più che sufficienti a motivare il perché della necessità di un intervento normativo che dia al settore una pregnante, seppur nuova, regolamentazione.

Ovviamente nessuno può sottacere i numerosi aspetti negativi dell'attuale disciplina, soprattutto quello relativo all'accesso alla professione. Attualmente, a causa dell'istituto del praticantato, sono gli editori a stabilire chi può accedere alla professione. Occorre, invece, ristabilire una situazione di parità di condizione e opportunità tra tutti coloro che aspirano a diventare giornalisti.

È indispensabile, inoltre, puntare ad una maggiore qualificazione professionale nel settore; a tal fine la strada della preparazione universitaria e *post* universitaria è certamente la più idonea.

L'esigenza poi di garantire una maggiore tutela per il cittadino nei confronti della stampa può essere soddisfatta attraverso l'istituzione di un giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione.

Numerose sono le novità, previste dalla presente proposta di legge, che vanno nella direzione suindicata.

L'articolo 1, comma 1, qualifica l'attività giornalistica ed istituisce (comma 2) l'Agenzia nazionale per l'informazione, con il compito di assicurare l'autogoverno e l'autodisciplina dei giornalisti. Tale Agenzia cura (comma 3) la tenuta dell'Albo unico dei giornalisti. Il comma 5 sancisce il divieto di esercizio dell'attività giornalistica per chi non è iscritto all'Albo. Viene altresì riconosciuto il diritto allo svolgimento della libera professione (comma 6).

L'articolo 2 enuncia i diritti ed i doveri dei giornalisti riprendendo il contenuto dell'omologo articolo della legge n. 69 del 1963.

L'articolo 3, comma 1, istituisce il Consiglio dei giornalisti, organo che gestisce l'Agenzia per l'informazione. Il comma 2 disciplina le modalità di elezione dei trenta membri del Consiglio (tutti giornalisti), prevedendo un sistema elettorale, da definirsi nel dettaglio con regolamento, che assegna i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti ed i restanti due quinti alle altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Si può esprimere un'unica preferenza e le elezioni si svolgono a livello nazionale.

L'articolo 4, comma 1, limita a due i mandati che si possono ricoprire in qualità di consigliere. Il comma 4 stabilisce che il Consiglio sia presieduto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Consiglio elegge (comma 5) un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere che compongono, insieme al presidente, il direttivo del Consiglio.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le attribuzioni del Consiglio e del suo Presidente.

L'articolo 7 conferisce al Consiglio la facoltà di istituire delle sedi periferiche

dell'Agenzia, a livello regionale o interregionale, con funzioni esclusivamente amministrative.

L'articolo 8 prevede che lo statuto dell'Agenzia disciplini il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 stabilisce le competenze del direttivo del Consiglio.

Gli articoli 10 e 11 trattano rispettivamente delle riunioni e dello scioglimento del Consiglio.

L'articolo 12 istituisce, presso l'Agenzia nazionale per l'informazione, l'Albo unico dei giornalisti e l'articolo 13 disciplina le modalità di iscrizione.

L'articolo 14, comma 1, richiede, come requisito per l'iscrizione all'Albo, il conseguimento di un'apposita specializzazione *post* universitaria. Il comma 2 stabilisce che i corsi di specializzazione debbano essere a numero programmato, a frequenza obbligatoria e riservati a laureati in materie umanistiche o giuridico-economiche. Il comma 4 prevede che, all'interno del predetto corso, vi sia anche un periodo obbligatorio e della durata di almeno dodici mesi di pratica giornalistica presso la redazione di un organo di informazione. Il comma 5 assicura a coloro che hanno conseguito la laurea in giornalismo la possibilità di iscriversi all'Albo senza il biennio di specializzazione. Il comma 6 precisa che il periodo di pratica di cui al comma 4 non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di diritti all'assunzione nei confronti degli organi d'informazione presso cui viene svolta la pratica. Il comma 7 prevede un regime particolare per gli organi di informazione dei partiti politici: fermo restando il requisito della laurea, coloro che hanno svolto un praticantato di due anni presso tali organi possono iscriversi all'Albo anche se non hanno la specializzazione.

L'articolo 15 disciplina l'iscrizione dei giornalisti stranieri in un elenco speciale a loro riservato.

L'articolo 16 stabilisce le ipotesi di cancellazione dall'Albo.

L'articolo 17, comma 1, prevede che per ricoprire l'incarico di direttore e vicedirettore di un organo d'informazione o ufficio stampa occorre l'iscrizione all'Albo. Il comma 2 consente però alle pubblicazioni di elevato valore sociale o a carattere tecnico professionale o scientifico, edite da associazioni senza fini di lucro, di essere dirette da esperti non iscritti all'albo, previa autorizzazione del Consiglio dei giornalisti.

L'articolo 18 devolve allo statuto la previsione degli organi disciplinari e delle cause e modalità di sottoposizione agli stessi degli iscritti.

L'articolo 19, comma 1, istituisce il giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi, pubblicati e diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa possono rivolgersi per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente. I commi successivi definiscono le procedure di ricorso al giurì e di esecuzione del lodo arbitrale.

L'articolo 20 detta le disposizioni transitorie. In base al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i giornalisti attualmente iscritti nell'elenco dei professionisti vengono iscritti d'ufficio all'Albo unico dei giornalisti. Il comma 2 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione all'albo anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultino titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due anni ovvero che dimostrino di aver ricavato dalla libera professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia continui a curare, a titolo puramente onorifico, l'elenco dei pubblicisti fino ad esaurimento. Gli iscritti a questo elenco residuale non potranno avere contratti di lavoro giornalistico ed assumere la direzione responsabile di organi di informazione.

Infine, l'articolo 21 abroga la legge n. 69 del 1963 ed il relativo regolamento di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Agenzia nazionale per l'informazione).

1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione professionale di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione.

2. È istituita l'Agenzia nazionale per l'informazione, di seguito denominata « Agenzia », che assicura l'autogoverno e l'autodisciplina dei giornalisti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività giornalistica nonché il rispetto delle norme di deontologia professionale.

3. L'Agenzia, che ha sede in Roma, cura la tenuta dell'Albo unico dei giornalisti, di seguito denominato « Albo ».

4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata da uno statuto emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei giornalisti di cui alla presente legge.

5. Ferma restando la libertà di manifestare il proprio pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, nessuno può usare il titolo né esercitare l'attività giornalistica di cui al comma 1 negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritta, radiotelevisiva o telematica, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, radiotelevisiva o telematica, se non è iscritto all'Albo. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

6. Il giornalista può altresì esercitare la libera professione.

ART. 2.

(Diritti e doveri).

1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

2. Devono essere rettificate le notizie che risultano inesatte e riparati gli eventuali errori.

3. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

ART. 3.

(Consiglio dei giornalisti).

1. L'agenzia è gestita dal Consiglio dei giornalisti, di seguito denominato « Consiglio », composto da trenta giornalisti, che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. I consiglieri sono eletti, a livello nazionale per liste concorrenti, dai giornalisti iscritti all'Albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Agenzia, a scrutinio segreto e con un sistema elettorale, disciplinato con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, che assegni i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti ed i restanti due quinti alle altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Si può esprimere un'unica preferenza.

3. In assenza di liste concorrenti, vengono eletti consiglieri i candidati che ottengono più voti.

4. Il voto si esprime per mezzo di schede riportanti la denominazione delle liste presentate. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 4.

(Durata in carica del Consiglio – Sostituzioni).

1. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e possono essere rieletti. Non possono comunque ricoprire il mandato per più di due volte anche non consecutive.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.

3. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il Consiglio elegge nel proprio seno un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere che compongono, insieme al presidente, il direttivo del Consiglio.

ART. 5.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dallo statuto.

2. Il presidente, inoltre, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del suo direttivo, nonché dà disposizioni per il loro regolare funzionamento.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 6.

(Attribuzioni del Consiglio).

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

b) cura l'osservanza della legge professionale di tutte le altre disposizioni in materia;

c) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della funzione professionale, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) gestisce la tenuta dell'Albo disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il Consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti ed alle autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'Albo. Gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predette sono tenuti a fornirle;

e) promuove e favorisce le iniziative tese all'aggiornamento e perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;

f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi ed eventuali terzi;

g) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza della relativa tariffa;

h) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo;

i) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Agenzia.

ART. 7.

(Sedi periferiche).

1. Il Consiglio può istituire, a livello regionale o interregionale, delle sedi periferiche dell'Agenzia con funzioni esclusivamente amministrative.

2. Nelle sedi di cui al comma 1 possono essere allestiti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio.

ART. 8.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. L'Agenzia ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto.

2. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio.

ART. 9.

(Attribuzioni del direttivo del Consiglio).

1. Il direttivo del Consiglio provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocare in ogni caso non oltre un mese.

2. Il direttivo compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio nelle forme previste dallo Statuto.

ART. 10.

(Riunioni del Consiglio e del direttivo).

1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

3. Le stesse norme si applicano al direttivo del Consiglio.

ART. 11.

(Scioglimento del Consiglio dei giornalisti).

1. Il Consiglio dei giornalisti è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia nelle seguenti ipotesi:

a) quando non sia in grado di funzionare regolarmente o sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio;

b) quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento.

ART. 12.

(Istituzione dell'Albo).

1. Presso l'Agenzia nazionale per l'informazione è istituito l'Albo unico dei giornalisti.

2. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

3. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.

4. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

5. All'Albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera.

ART. 13.

(Iscrizione all'Albo. Rigetto della domanda. Trasferimenti).

1. Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti l'età non inferiore agli anni ventuno ed il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo deve essere motivato e notificato all'interessato nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

ART. 14.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).

1. Possono iscriversi all'Albo coloro che hanno conseguito un'apposita specializzazione *post* universitaria, frequentando corsi di durata biennale organizzati dalle università italiane ed autorizzati dal Consiglio.

2. I cosi di cui al comma 1 sono a numero programmato, a frequenza obbligatoria e riservati a laureati in materie umanistiche o giuridico-economiche.

3. Con regolamento del Consiglio si provvede a disciplinare modalità di autorizzazione, organizzazione e svolgimento dei corsi.

4. Il corso di specializzazione prevede anche un periodo obbligatorio, ininterrotto e della durata di almeno dodici mesi di pratica giornalistica presso la redazione di un organo di informazione.

5. Coloro che conseguono il diploma di laurea in giornalismo, frequentando corsi di studio, a numero programmato e a frequenza obbligatoria, individuati con apposita delibera del Consiglio, possono iscriversi all'Albo anche se non hanno la specializzazione di cui al comma 1.

6. Il periodo di pratica giornalistica di cui al comma 4 non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di diritti all'assunzione nei confronti degli organi d'informazione presso cui è svolta la pratica.

7. Fermo restando il requisito del titolo di studio di cui al comma 2, coloro che hanno svolto un praticantato di due anni presso un organo di informazione di un partito politico, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, possono iscriversi all'Albo anche se non hanno frequentato il corso di specializzazione di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Consiglio.

ART. 15.

(Giornalisti stranieri).

1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale a loro riservato se abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

ART. 16.

(Cancellazione dall'Albo).

1. Il Consiglio delibera d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione ed, in particolare, quello dell'esclusività professionale.

2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per i giornalisti stranieri, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.

3. È radiato di diritto dall'Albo chi abbia riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

4. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il

periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.

5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni il Consiglio, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'Albo.

ART. 17.

(Direzione dei giornali).

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un organo d'informazione o ufficio stampa devono essere iscritti all'Albo unico dei giornalisti.

2. Pubblicazioni di elevato valore sociale o a carattere tecnico professionale o scientifico, edite da associazioni senza fini di lucro, possono, su autorizzazione del Consiglio, essere dirette da esperti non iscritti all'Albo.

ART. 18.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli organi disciplinari sono previsti dallo statuto dell'Agenzia.

2. Lo statuto prevede, altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli iscritti a procedimento disciplinare, nonché le relative sanzioni irrogabili, compresa la radiazione dall'Albo.

ART. 19.

(Giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione).

1. Presso l'Agenzia nazionale per l'informazione è istituito un giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi, pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa possono rivolgersi per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a

ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente.

2. La rettifica è pubblicata o trasmessa con la stessa evidenza con cui è stato pubblicato o trasmesso il servizio cui si riferisce.

3. Il ricorso di cui al comma 1 comporta la rinuncia ad ogni altra azione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude, altresì, il ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. L'utilizzo della predetta procedura deve essere accettato dalla controparte. La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.

5. Il lodo deve essere emanato e reso noto entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

6. Il giurì è composto dal presidente e da altri quattro membri.

7. Il presidente del giurì è nominato d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Due membri del giurì sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato ad uno.

8. I componenti dei giurì, che durano in carica per tre anni e non possono ricoprire più di due mandati, esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti sono iscritti d'ufficio all'Albo unico dei giornalisti.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultino titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due anni ovvero che dimostrino di aver ricavato dalla libera professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Agenzia continua a curare, a titolo puramente onorifico, l'elenco dei pubblicisti fino a esaurimento. Gli iscritti a questo elenco residuale non possono avere contratti di lavoro giornalistico ed assumere la direzione responsabile di organi di informazione.

ART. 21.

(Abrogazione).

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 115, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

DDL13-3602
Lire 500